

Circolare n. 292 "Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito"

1. Premessa

Le “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito” emanate dalla Banca d’Italia il 3 giugno 2015 ⁽¹⁾ prevedono che gli operatori di microcredito di cui all’art. 111 del Testo Unico Bancario inviino alla Banca d’Italia, fra l’altro, segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d’Italia stessa (articolo 7, comma 2).

In attuazione di tali disposizioni, si istituisce la Circolare “Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito”.

2. Descrizione delle segnalazioni

La Circolare è suddivisa nelle seguenti quattro sezioni:

- Sezione I “Dati di stato patrimoniale”,
- Sezione II “Impegni”,
- Sezione III “Conto economico”,
- Sezione IV “Altre informazioni”.

Per contenere gli oneri segnaletici in capo agli operatori di microcredito, le segnalazioni si riferiscono essenzialmente alle informazioni di bilancio ⁽²⁾, con limitati dati aggiuntivi inseriti nella Sezione IV relativi a:

- 1) ripartizione territoriale e per settore economico dei clienti finanziati nonché per finalità delle operazioni di microcredito produttivo ⁽³⁾;
- 2) garanzie ricevute ripartite per tipologia di garante ⁽⁴⁾;
- 3) durata media e tasso d’interesse medio contrattuale delle operazioni;
- 4) numero di domande di finanziamento pervenute e accolte;
- 5) fonti di finanziamento per le operazioni di microcredito.

Le segnalazioni sono effettuate con frequenza semestrale e sono riferite al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

3. Decorrenza delle segnalazioni

Le segnalazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; pertanto, la data di riferimento delle prime segnalazioni è il 30 giugno 2017.

(1) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/disposizioni-microcredito/index.html>

(2) Cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 2 agosto 2016 “Il bilancio degli intermediari non IFRS”.

(3) Le finalità delle operazioni di microcredito sono: l’acquisto di beni e servizi, la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori, il pagamento di corsi di formazione tecnico-professionali, il pagamento di corsi di formazione universitaria o post-universitaria per l’inserimento del beneficiario nel mercato del lavoro.

(4) Fondo centrale di garanzia; altri fondi pubblici; altri.

4. Consultazione pubblica

La bozza della Circolare è stata sottoposta a consultazione pubblica nel periodo ottobre-novembre 2016; i commenti ricevuti e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web dell'Istituto ⁽⁵⁾.

(5) Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/segnalazioni-operatori-microcredito/index.html>